



Pianificazione finanziaria e accesso al credito: logiche e strumenti ad uso delle PMI

Relatore: Diana Lesic

d.lesic@infinance.it

Web, 12 maggio 2025

Pianificazione finanziaria everywhere: cosa è successo?



Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: l'altro lato della medaglia dell'Early Warning

PERCHE' EARLY WARNING?

“Per risolvere le debolezze individuate durante la crisi finanziaria, legate al fatto che le perdite su crediti sono state sottovalutate e riconosciute troppo tardi”

(BCBS Guidance on credit risk and accounting for expected credit loss)

BCE - Bankitalia

1° Gennaio 2018: entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 9.



Early Warning
BANCARIO

CONSEGUENZE:

Modifica delle politiche delle banche in merito alla valutazione dei crediti nei confronti dei clienti

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

13 marzo 2019: inizio dell'entrata in vigore del nuovo codice della «Crisi d'impresa» che si è completata il 15 luglio 2022.



Early Warning della crisi
d'IMPRESA

CONSEGUENZE:

- Verifica costante della continuità aziendale
- Organo di controllo per Srl minori
- Nuovi poteri (ed obblighi!) per gli Amministratori
- Maggior presidio del rapporto banca/impresa

Il «nuovo» impianto sulla crisi d'impresa (ex D.lgs 14/2019 + d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83)

Premessa

Art. 2 CCI

Il nuovo codice introduce per la prima volta specifiche definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento.

- **Crisi** = lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi
- **Insolvenza** = incapacità attuale del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
- **Sovraindebitamento** = lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Perché il concetto di crisi è così importante?

Perché è la definizione che introduce di fatto all'obbligo di pianificazione!

Un nuovo ruolo per l'imprenditore/amministratore

Art. 375: riscritto l'art. 2086 del codice civile. Si è passati da:

ANTE RIFORMA

Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.



POST RIFORMA

Art. 2086. Gestione dell'impresa.

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Assetti societari

Organizzazione a misura di impresa e in grado di rilevare subito le crisi

Utili le Norme di comportamento del collegio sindacale delle non quotate emanate dal Consiglio nazionale dei commercialisti

Niccolò Abriani
Nicola Cavalluzzo

Una modifica più importante che il Codice della crisi ha apportato alle disposizioni codicistiche, in vigore già dal 16 marzo 2019, riguarda l'integrazione del comma 2 dell'articolo 2086 del Codice civile, ora rubricato «Gestione dell'impresa». Tale comma impone all'imprenditore, che operi in forma collettiva o societaria, di:

- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa;
- assicurarsi che tale assetto

sia (anche) in grado di rilevare subito la crisi e la perdita della continuità aziendale;

- attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero del going concern.

La norma introdotta dal Codice della crisi ha un notevole impatto sulla governance in quanto responsabilizza maggiormente gli organi societari sull'organizzazione dell'impresa. Inoltre, la disposizione riverbera effetti anche sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto dall'organo ge-

storio. In tal modo il legislatore estende a tutti gli imprenditori collettivi il dovere previsto per le sole società per azioni dall'articolo 2381.

Un principio di analogia ispirazione è dettato dall'articolo 3 del Codice della crisi d'impresa, che al comma 1 impone all'imprenditore individuale di adottare misure idonee in grado di rilevare lo stato di crisi, consentendo di assumere senza ritardo le iniziative necessarie.

Requisiti di adeguatezza

A questo punto occorre comprendere quando gli assetti rispondono al requisito di adeguatezza richiamato dal legislatore. Utili riferimenti li ritroviamo nelle Norme di comportamento del collegio sindacale delle non quotate emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec).

In via generale (Norma 3.4) un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando la società, tenuto conto delle sue dimensioni, della natura dell'oggetto sociale e delle modalità del suo conseguimento, presenta le seguenti peculiarità:

- ha redatto l'organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- è possibile constatare l'esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sono presenti procedure che assicurano la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- sono presenti direttive e procedure aziendali effettivamente portate a conoscenza del personale e periodicamente ne è curato l'aggiornamento.

Confronto con le deleghe

Al fini della valutazione dell'assetto organizzativo assume un peculiare rilievo la verifica della rispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe depositate presso il Registro delle imprese. In considerazione della relazione di interdipendenza tra dimensioni aziendali e assetto organizzativo, aumentando la dimensione aziendale la struttura organizzativa dovrebbe divenire più articolata, imponendo l'adozione di procedure volte a monitorare i diversi processi aziendali. Di contro, ridotte dimensioni potrebbero consentire una minore formalizzazione degli assetti organizzativi in ragione della semplicità dei processi sia in termini di numero degli stessi, sia con riferimento alla tipologia delle attività e al numero delle persone coinvolte. ●

E se non pianifico? Ho conseguenze?

Art. 378: riscritto l'art. 2476 del codice civile

Art. 2476: *Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci (inserito un nuovo comma)*

Gli **amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge** e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, **abbiano fatto constare del proprio dissenso.**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Ecco le altre conseguenze

Art. 378: riscritto l'art. 2486 del codice civile.

Art. 2486. Poteri degli amministratori (inserito un nuovo ultimo comma)

- *Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.*
- *Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.*
- *Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, [...]*
- *Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.*

Facciamo un esempio?

- Immaginiamo che una Spa a seguito di perdite, abbia eroso le riserve sino ad intaccare il capitale portandolo a 20.000€ ovvero al di sotto del limite legale (fissato per le Spa a 50.000€).
- Gli amministratori hanno però mascherato la reale perdita di patrimonio gonfiando i magazzini, non svalutando crediti e/o partecipazioni, capitalizzando costi... ed hanno proseguito l'attività d'impresa nella speranza di poter conseguire futuri risultati positivi.
- Dopo qualche mese, la situazione è diventata finanziariamente insostenibile: le perdite sono aumentate, la società è diventata a tutti gli effetti insolvente e viene aperta una procedura concorsuale, nel corso della quale viene accertato che il patrimonio netto risulta ormai negativo e pari a -300.000€.
- Stante l'art. 2486 c.c. il danno viene calcolato pari alla differenza tra -300.000€ (ovvero il patrimonio netto all'apertura di una procedura concorsuale) ed il patrimonio netto in cui si è verificata la causa di scioglimento della società per perdite (+20.000€).
- In tal senso il danno imputabile alla mala-gestio degli amministratori ammonterebbe a ben 320.000€!

Chi altro controlla?

Art. 379: riscritto articolo 2477 codice civile.

Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti. (riscritto il primo comma):

- *La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*
 - a) *è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
 - b) *controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
 - c) *ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:*

*L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, **per tre esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei predetti limiti.*

Obbligo nomina organo di controllo			
	Ante modifiche	Post D.Lgs. 14/2019	Post L. 55/2019
Parametri	2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale	4.400.000	2.000.000	4.000.000
Ricavi conto economico	8.800.000	2.000.000	4.000.000
Media dipendenti occupati nell'esercizio	50 unità	10 unità	20 unità

La pianificazione come strumento di allerta precoce (d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83)



3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere

- i. Patrimoniale (ergo patrimonio netto negativo, sbilanciamenti tra investimenti e relative coperture, eccessivo ricorso al capitale di terzi rispetto al capitale proprio, ecc.)
- ii. Economico (quindi riduzione dei ricavi, eccessivo peso dei costi, scarsa redditività ecc.)
- iii. Finanziario (ovvero incapacità di produrre sufficiente cash flow caratteristico per far fronte alle uscite monetarie) *rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;*

-> Una buona analisi storica di bilancio!


b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme di cui al comma 4;

-> Business plan e budget di tesoreria. Sostenibilità del debito e DSCR!

c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

-> Lista di controllo e Test pratico preliminare!

La pianificazione come strumento di strumento di allerta precoce: dove si inserisce nel più ampio percorso di prevenzione della crisi?



Come applicare il *forward looking* richiesto?

First of all: una buona analisi dei bilanci storici (richiesta in ogni caso dal CCII)

- Studiare solo il passato è un po' come guidare guardando nello specchietto retrovisore tuttavia molte delle problematiche che si osserveranno in futuro hanno delle radici nel passato. Ecco perché una buona analisi storica è fondamentale per realizzare una buona analisi prospettica!!
- L'azienda dovrebbe quindi avere al suo interno gli strumenti per poter realizzare una buona analisi storica.

Un piano almeno biennale

- Al fine di godere di un proiezione finanziaria costantemente a 12 mesi non basta implementare una pianificazione di breve.
- Serve redigere una pianificazione d'impresa almeno biennale. In questo caso avremmo sempre garantita la copertura della visibilità dei dati a 12 mesi.
- Cosa meglio di un business plan?

Basta così?

In realtà è richiesto anche un budget di tesoreria!

Dove sta scritto?

L'obbligo nasce dal «combinato disposto» dell'art. 3 CCII ove specifica che:

«3. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

*c) ricavare le informazioni necessarie a **seguire la lista di controllo particolareggiata** e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.»*

Cosa prevede la lista particolareggiata al paragrafo 1.5?

«1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa.

*1.5. **L'impresa dispone di un piano di tesoreria a 6 mesi?** (a cura dell'imprenditore). In difetto l'impresa predispose un prospetto delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie almeno a 13 settimane, il cui scostamento con l'andamento corrente dovrà essere valutato a consuntivo.»*

Pianificazione e mondo bancario

Le linee guida EBA

- L'European Banking Authority (EBA), l'organismo europeo che si occupa della supervisione del settore bancario, ha pubblicato in data 29 maggio 2020 le nuove «*Guidelines on loan origination and monitoring*» (LOM) diventate operative a partire dal **30 giugno 2021**.
- Tale documento fornisce raccomandazioni agli Istituti bancari nell'ambito della concessione del credito allo scopo di assicurare l'adozione di standard prudenziali e adeguati a prevenire l'originarsi di nuovi crediti deteriorati e quindi garantire solidità e stabilità al sistema finanziario europeo.

Le linee guida EBA

- Con le nuove linee guida dell'EBA, le Banche valuteranno il merito creditizio non più sulle garanzie prestate, viste come ultima risorsa per fare fronte all'eventuale insolvenza del creditore, ma sui piani prospettici credibili e documentati che le imprese sapranno presentare (pianificazione *forward looking*).
- Questo orientamento si associa al Nuovo Codice della Crisi nel sottolineare l'importanza per le imprese di fare crescere la cultura finanziaria e di addivenire ad un adeguato assetto organizzativo (vedi articolo 2086 cc modificato dal Codice della Crisi).

Analisi della posizione finanziaria del cliente

128. Ai fini dell'analisi della posizione finanziaria nell'ambito della valutazione del merito creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono:

- a. la posizione finanziaria attuale e prospettica, compresi i bilanci, la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito e il flusso di cassa;
- b. se del caso, il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;
- c. se del caso, il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso;
- d. se del caso, la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;

Segue: focus su indicatori e stress test

129. Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell'analisi siano realistiche e ragionevoli. Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all'affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti.

130. Se del caso, nel concedere un prestito a una società di partecipazione («holding»), gli enti dovrebbero valutare la posizione finanziaria di quest'ultima sia come entità separata, ad esempio a livello consolidato, sia come entità singola, se la società di partecipazione non è essa stessa una società operativa o se gli enti non dispongono di garanzie concesse dalle società operative alla società di partecipazione.

→ 131. Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso.

Credito delle garanzie o del DSCR?

Salireste su un elicottero con un «neo-patentato» al suo primo volo se questo vi offrisse a garanzia di eventuali danni la propria abitazione?

Probabilmente no!

La garanzia per la banca non serve a determinare il merito di credito. Escutare una garanzia è un costo per la banca e non è attività semplice (pensate alle aste immobiliari).

L'azienda deve dimostrare di saper sostenere il debito coi propri flussi di cassa e non con le garanzie!

142. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell'ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività.

143. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l'approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l'approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d'uscita dell'ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell'immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita

La valutazione della sostenibilità del debito

150. Ai fini dell'analisi della posizione finanziaria nell'ambito della valutazione del merito creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono:

- a. la posizione finanziaria attuale e prevista, compresi i bilanci e la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito, il flusso di cassa e la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, ad esempio **la capacità di servizio del debito**, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli (cfr. anche l'analisi di sensibilità); le voci da analizzare dovrebbero comprendere, a titolo non esaustivo, **il flusso di cassa disponibile per il servizio del debito della linea di credito in esame**;

Cosa significa «capacità di servizio del debito»?

Significa essere in grado di sostenere le uscite finanziarie pregresse e future, condizione verificata dal DSCR!

Cosa è il DSCR?

- Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) è un indicatore che consente di porre a verifica la capacità di rimborso del debito rapportando il cash flow operativo prodotto dall'impresa in un anno agli impegni finanziari assunti con gli intermediari finanziari. Tali impegni vengono considerati in termini di quota capitale ed interesse oggetto di rimborso nel singolo anno dell'orizzonte temporale considerato.
- La “ratio” sottostante il DSCR è tanto semplice quanto efficace: **in un'azienda sana il flusso di cassa generato dall'attività caratteristica aziendale deve essere in grado di far fronte agli impegni finanziari a servizio dei creditori finanziari.**

Perché è così importante?

- Il DSCR è uno dei pochi **indici di bilancio squisitamente “finanziari”**: mette a rapporto un flusso di cassa al numeratore (il cash flow operativo annuo) con un flusso di cassa al denominatore (il servizio del debito per capitale e interessi da versarsi nel medesimo anno).
- Esso inoltre può essere utilizzato sia per analisi “storiche” ma anche per analisi “prospettiche e dinamiche” in quanto:
 - A livello prospettico è possibile calcolare i DSCR di un business plan per verificare che il piano finanziario sia in equilibrio rispetto al debito;
 - A livello dinamico è possibile ipotizzare più scenari (ottimistici o di stress) per testare la tenuta del piano finanziario in vari set di ipotesi.
- Il successo di tale indicatore è soprattutto legato all’ampio utilizzo che ne fanno da tempo le istituzioni finanziarie, nonché ai vincoli di verifica *forward looking* della sostenibilità finanziaria imposte dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza che vedono il DSCR come indiscusso protagonista.



Il DSCR in formula

- La formulazione del DSCR più “completa e corretta” è la seguente:

$$DSCR = \frac{EBITDA \pm \Delta CCNC - Cash Flow fiscale}{Flusso finanziario a servizio del debito (capitale + interessi)} > 1,1$$

- “***EBITDA ± ΔCCNC - Cash Flow fiscale***” = flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto del flusso fiscale relativo al pagamento delle imposte sul reddito d’esercizio.
- “**Flusso finanziario a servizio del debito**” = flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato.



Il DSCR e le metriche bancarie



E se il business plan non lo fa il cliente, lo fa la banca...

151. Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie nell'analisi siano realistiche e ragionevoli, e in linea con le previsioni economiche e di mercato dell'ente. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all'affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria dei clienti e, se del caso, utilizzarle per mettere in discussione le proiezioni fornite da questi ultimi.

152. Gli enti dovrebbero valutare inoltre la potenziale redditività futura del cliente, al fine di misurare l'impatto degli utili non distribuiti e quindi l'impatto sul capitale proprio, in particolare nei casi in cui il cliente non è stato in grado di generare utili positivi nel tempo.

153. Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione del ciclo di conversione di cassa del cliente, per misurare il tempo necessario all'impresa per convertire l'investimento in scorte e altri apporti di risorse in disponibilità di cassa attraverso la vendita dei suoi specifici beni e servizi. Gli enti dovrebbero essere in grado di comprendere il ciclo di conversione di cassa di un cliente per stimare il fabbisogno di capitale circolante e individuare i costi ricorrenti, al fine di valutare la sua continua capacità di rimborsare le linee di credito nel tempo.

154. Gli enti dovrebbero, se del caso, valutare tali indicatori finanziari rispetto alle metriche e ai limiti stabiliti nella loro propensione al rischio di credito e nelle politiche e nei limiti ad esso relativi, in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3.

Linee guida EBA: cosa impariamo allora?

Riflettiamo...quali informazioni interessano maggiormente alle banche?

- E' meglio possedere una grande vasca che però è vuota o avere un rubinetto che pompa liquidità?
- Alla banca interessa anzitutto la capacità di produrre un buon reddito che si trasformi in flusso di cassa (quindi che non resti intrappolato nei crediti verso clienti o nel magazzino).
- Le imprese devono dunque dimostrare di avere un saldo presidio delle grandezze finanziarie. La cura nei documenti e nella qualità dei numeri è di fondamentale importanza. Se si lavora con qualità sulla reportistica finanziaria sarà l'impresa stessa la prima beneficiaria!
- Il miglior biglietto da visita è dunque costituito da:
 - UNA BUONA STORIA CREDITIZIA
 - Dati contabili aggiornati
 - Analisi a supporto delle richieste
 - Comunicazione fluida e trasparente con gli intermediari

Cosa vuol dire una buona storia creditizia e da dove la deduco?

- **Chiaramente dalla Centrale Rischi!**
- La stragrande maggioranza delle aziende italiane, siano esse piccole-medie imprese o aziende di grande dimensioni, fanno ricorso al sistema bancario e al mondo finanziario in generale per ottenere credito sotto qualsiasi forma. Ecco quindi che, in questo scenario, risulta fondamentale conoscere l'importanza che riveste la CR per le controparti.
- Ogni istituto bancario che riceve richieste per la concessione di un finanziamento o di apertura di un conto corrente, effettua numerosi controlli prima di deliberare l'affidamento o l'apertura del conto.
- La banca non si limita a valutare le informazioni fornite dal richiedente nella documentazione, bensì procede a integrarle con altre desunte da fonti esterne: la Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia o report esterni che controllano la posizione del richiedente, quali ad esempio CRIF o CERVED.

Avere una Centrale Rischi in ordine è di vitale importanza per l'azienda e può fare una enorme differenza tra avere o meno accesso al credito e a quale costo del denaro!!!

I numeri di struttura più importanti

- Due sono i principali punti di attenzione per una banca:
 - Quanto debito ha l'azienda rispetto al patrimonio. Questo rapporto si chiama **«Posizione finanziaria netta/Equity»** e misura l'equilibrio fra quanto la banca finanzia e quanto la proprietà dell'impresa ha finanziato l'iniziativa.
 - Quanto debito ha l'azienda rispetto al suo margine operativo lordo. Questo rapporto si chiama **«Posizione finanziaria netta/Ebitda»** ed è come se misurasse in quanti anni l'impresa è in grado di rimborsare i debiti col proprio margine operativo.

Indicatori di salute indiretti

- La banca osserva anche indicatori «indiretti» di salute dell'impresa:
- L'azienda versa regolarmente le imposte od i debiti tributari si stanno accumulando nel passivo di bilancio?
- L'azienda paga i fornitori od i giorni di pagamento (calcolati con l'indice di rotazione) si stanno allungando oltre il «normale»?
- La Centrale rischi è in ordine oppure si osserva utilizzo pieno delle linee di credito ed anche qualche sconfinamento o ritardo nel pagamento dei finanziamenti rateali?



FORMAZIONE E CONSULENZA SPECIALIZZATA IN
FINANZA AZIENDALE, CONTROLLO DI GESTIONE E BANKING.

inFinance S.r.l.
Via Domenichino 27 20149 Milano
P. IVA 09220050968

t. +39 02 8689 1763
info@infinance.it
www.infinance.it

Seguici anche su    

Il sistema interno di gestione per la qualità
è certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015
per i settori EA 35 e EA 37

